

Prot. n.

Torino, li

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Ai dirigenti responsabili dei Dipartimenti territoriali

Ai dirigenti responsabili dei Servizi territoriali di tutela e vigilanza

Al dirigente responsabile del Centro regionale amianto ambientale

E p.c. Al Direttore Generale

Al Direttore Tecnico

Oggetto: D.G.R. 18 dicembre 2012, n. 40-5094 - Ordinanze di bonifica di coperture in cemento-amianto negli edifici e competenze di Arpa Piemonte

Con la presente circolare si forniscono indicazioni per un'uniforme gestione delle richieste che alcuni Comuni rivolgono all'Agenzia di provvedere all'accertamento dell'osservanza di ordinanze sindacali o di provvedimenti dirigenziali di bonifica di coperture in cemento-amianto negli edifici.

In alcuni casi è la stessa ordinanza a demandare direttamente ad Arpa Piemonte l'accertamento dell'adempimento, senza alcuna preventiva interlocuzione con l'Agenzia.

L'ordinanza di bonifica di coperture in cemento amianto è un provvedimento di sanità pubblica emanato dal Sindaco, in presenza dei presupposti di contingibilità e urgenza, a conclusione del procedimento disciplinato dal Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento-amianto negli edifici, approvato con D.G.R. 18 dicembre 2012, n. 40-5094.

Nell'ambito di tale procedimento, com'è noto, l'Agenzia è titolare dell'endoprocedimento per la valutazione delle coperture in cemento-amianto, ai sensi delle linee guida per la definizione dei rapporti tra i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie regionali e Arpa Piemonte approvate con D.G.R. 3 ottobre 2016, n. 7-4000 e successivamente aggiornate con D.G.R. 19 ottobre 2018, n. 35-7738.

Nello specifico, ai sensi del citato Protocollo regionale, Arpa Piemonte compie sopralluoghi, campionamenti e analisi al fine della verifica dell'effettiva presenza di amianto e della valutazione dello stato di conservazione.

L'integrazione tra l'indice di degrado stimato dall'Agenzia e l'indice di esposizione calcolato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL consente la valutazione complessiva del rischio, alla quale il Protocollo associa le azioni da intraprendere e le relative tempistiche di effettuazione, che vengono indicate nel parere dell'ASL che Arpa Piemonte, insieme alla propria documentazione, trasmette al Sindaco quale Autorità sanitaria locale.

Sebbene il Protocollo regionale si riferisca unicamente ad un eventuale provvedimento del Sindaco, se dalla valutazione complessiva del rischio emerge un pericolo per la salute pubblica non attuale e imminente non sussistono i presupposti per l'emanazione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente, ai sensi dell'art. art 50 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e il necessario

provvedimento amministrativo potrà essere invece adottato dal Dirigente dell'Ufficio comunale competente.

Per quanto riguarda la verifica di ottemperanza del provvedimento sindacale o dirigenziale, occorre considerare che gli artt. 158 e 159 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 conferiscono agli enti locali l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi attribuite o trasferite. Tali funzioni, ai sensi della L. 7 marzo 1986, n. 65, sono svolte dalla Polizia municipale, la quale nell'ambito territoriale dell'ente di competenza esercita inoltre anche funzioni di polizia giudiziaria.

L'accertamento dell'osservanza dei provvedimenti adottati dagli organi comunali nelle materie di propria competenza, tra i quali le ordinanze in oggetto, è dunque rimesso di regola allo stesso ente locale attraverso la polizia municipale.

Tuttavia tale accertamento può in taluni casi implicare specifiche competenze tecniche non in possesso della polizia municipale, con conseguente necessità di richiedere un supporto all'ente specializzato in materia.

Tali specifiche competenze tecniche non sono riscontrabili in capo ad Arpa Piemonte, alla quale le citate linee guida per la definizione dei rapporti tra i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie regionali e Arpa Piemonte attribuiscono le attività di valutazione dello stato delle coperture in cemento amianto e, in generale, le attività di analisi, che implicano competenze diverse da quelle necessarie per la valutazione della correttezza di un intervento di bonifica.

Le stesse linee guida attribuiscono invece la valutazione dei piani di manutenzione e controllo, nonché la titolarità dell'endoprocedimento nelle aree di cantiere e di quello relativo all'attività di fornitura di servizi finalizzati alla restituibilità ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., le cui competenze appaiono dunque pertinenti a quanto qui di interesse.

Considerato quanto sopra, si ritiene opportuno precisare nella comunicazione al Sindaco a chiusura del procedimento disciplinato dal Protocollo regionale che, ai sensi della normativa vigente, è rimessa al Comune stesso la verifica di ottemperanza del provvedimento di bonifica e che competente a vigilare sullo svolgimento del cantiere di bonifica è l'ASL.

Qualora, nonostante tale precisazione, il provvedimento di bonifica rimettesse ancora ad Arpa Piemonte la verifica dell'ottemperanza, si richiede di segnalarlo tempestivamente allo scrivente.

Distinti saluti.

Il Direttore Amministrativo
Avv. Roberto GIOVANETTI

 PQ/fm